



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 17 LUGLIO 2009

Vista la richiesta sottoposta dalla Società Sportiva CALCIO NAPOLI S.p.A.,

rilevato che i motivi addotti in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall'attività sportiva per un lungo periodo di tempo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art. 22, comma 9, C.G.S.;

si dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore Leandro RINAUDO, al fine di consentire al medesimo la disputa delle sole gare amichevoli.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 LUGLIO 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM

